

# REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

## INDICE

Art. 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

Art. 2 - Soggetto passivo d'imposta, assolvimento degli obblighi tributari e di riversamento

Art. 3 - Esenzioni

Art. 4 - Misura dell'imposta

Art. 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Art. 6 – Versamento dell'imposta

Art. 7 – Disposizioni in tema di accertamento

Art. 8 – Sanzioni per inadempienze del soggetto passivo

Art. 9 – Riscossione

Art. 10 – Rimborsi

Art. 11 – Contenzioso

Art. 12 – Funzionario Responsabile dell'imposta

Art. 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

## **Art.1 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs n. 23/2011.

2. Presupposto dell'imposta è il soggiorno e pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo per un massimo di sei mesi di ciascun anno, nel periodo 1° aprile 31 ottobre, e fino a 20 pernottamenti consecutivi o 30 cumulativi nel corso dei sei mesi (a tale scopo farà fede unicamente l'esibizione delle ricevute che il cliente ottiene dalle strutture ricettive). La Giunta Comunale, con proprio atto, determina l'esatta durata dell'applicazione dell'imposta, nonché l'articolazione delle tariffe ai sensi del successivo articolo 4.

4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere ed all'aperto che offrono alloggio. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Alberghi
- Residenze turistico-alberghiere
- Affittacamere
- Bed & breakfast
- Agriturismi
- Campeggi
- Villaggi turistici
- Aree di sosta
- Parchi di vacanza
- Strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva
- Casa per ferie
- Ostelli per la gioventù
- Case e appartamenti per vacanze
- Residenze d'epoca
- Residence
- Locazioni brevi

5. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 c. 1 del citato D.Lgs 23/2011, è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, a favore del turismo, della manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali.

## **ART. 2 – SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA, ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI E DI RIVERSAMENTO**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Rosignano Marittimo.

2. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Rosignano Marittimo.

3. Tale soggetto gestore è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000, ed è dunque tenuto a trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21).

4. Il gestore della struttura ricettiva, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

5. E' responsabile del pagamento dell'imposta anche il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve di cui all'articolo 4 del D.L. 24/04/2017 n. 50.

### **ART. 3 – ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) I minori entro il quattordicesimo anno di età;
- b) I familiari di soggetti ricoverati presso strutture ospedaliere e che hanno la necessità al fine di garantire la necessaria assistenza, di soggiornare presso le strutture ricettive di cui all'art. 1;
- c) Coloro che, non residenti nel Comune di Rosignano M.mo, prestano attività lavorativa presso qualsiasi delle strutture ricettive sopra indicate;
- d) Coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- e) I disabili non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;
- f) Le scolaresche in gita di istituto;

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato o di un suo accompagnatore (nel caso di cui alla lettera e), di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni o di idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti.

### **ART. 4 – MISURA DELL'IMPOSTA**

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione dell'Amministrazione Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

2. La misura dell'imposta è graduata in funzione del tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che questa offre al soggiornante ed è determinata all'interno di una griglia variabile da € 0,50 a € 2,50.

## **ART. 5 – OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA**

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Rosignano M.mo, entro le date del 10 luglio e del 15 ottobre di ciascun anno, il numero totale dei pernottamenti avvenuti fino all'ultimo giorno del mese precedente, distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento, nonché i casi di rifiuto di pagamento.
2. La comunicazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Rosignano M.mo.
3. Il Servizio Gestione Entrate dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive apposita modulistica.
4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno sul territorio comunale.
5. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve di cui all'articolo 4 del D.L. 24/04/2017 n. 50, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo le modalità definite dal comune.

## **ART. 6 – VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. I soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva, provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Rosignano M.mo.
3. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
4. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
5. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, entro le date del 10 luglio e del 15 ottobre di ciascun anno per l'imposta riscossa fino all'ultimo giorno del mese precedente. Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale, mediante conto corrente bancario o postale intestato alla Tesoreria del Comune di Rosignano M.mo o in aggiunta, tramite altre forme di pagamento che verranno pubblicizzate sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.rosignano.livorno.it](http://www.comune.rosignano.livorno.it). Il termine di versamento definito dalla presente lettera

rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.

6. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Rosignano Marittimo, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato, in forma continuativa, il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in /check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento.

7. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

## **ART. 7 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161, 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dall'art. 1 comma 792 L. n. 169/2019 in materia di accertamento esecutivo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché di recupero dell'imposta evasa, i soggetti di cui all'Articolo 2, comma 2, sono obbligati a esibire all'Ente impositore, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta:

- a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva;
- b) ogni altra documentazione che il Comune ritenga utile allo scopo.

3. Le disposizioni in materia di dilazione delle somme richieste mediate avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.

## **ART. 8 – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica, al responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 2 commi 4 e 5 del presente regolamento, la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997.

3. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9, comma 1, primo periodo, e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo 5 comma 5 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

5. Per le violazioni commesse a partire dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 472/1997.

6. Per le violazioni degli altri obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva o da parte dei soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo, quali violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente, mancata esibizione della documentazione richiesta o mancata presentazione della comunicazione periodica di cui all'art. 5 comma 1, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla L. 24.11.1981 n. 689.

## **ART. 9 – RISCOSSIONE**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine per proporre ricorso di cui all'art. 18 D. Lgs. n. 546/1992, sono rimosse coattivamente con gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

## **ART. 10 – RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

3. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Gestione Entrate del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 12,00.

## **ART. 11 CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs n. 546/1992.

## **ART. 12 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA**

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.

2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

### **ART. 13 – DECORRENZA DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre dalla data stabilita da apposita delibera della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 1.

### **ART. 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 quater D.L. n. 201/2011. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 D.L. n. 34/2020 in quanto compatibile.